

Meat, cheese e milk sounding

Servono regole

Il problema riguarda le diciture per prodotti vegetariani e vegani

di **Giorgia Andreis**

Avvocato ed Esperta di Legislazione degli Alimenti

Sempre più diffusi sul mercato i prodotti destinati a vegetariani e vegani. Privi di componenti carnei o di origine animale in generale, talvolta sono posti in commercio in confezioni e forme o con denominazioni evocative dei prodotti dei settori della carne e del lattiero-caseario. Il punto sulle decisioni prese in materia in sede europea

Gli ultimi periodi, fra diverse produzioni normative rilevanti nell'ambito della legislazione alimentare, hanno visto anche lo sviluppo di discussioni e opinioni in sede comunitaria e in sede nazionale, corredate da una sentenza "chiarificatrice" della Corte di Giustizia europea, che hanno avuto ad oggetto quei fenomeni di imitazione di un prodotto o di una denominazione, volti a evocarne le caratteristiche

compositive, nutrizionali e/o merceologiche.

In concreto, la problematica è emersa a fronte della sempre maggiore diffusione sul mercato di prodotti destinati a vegetariani e vegani, perciò privi di componenti carnei o privi di componenti di origine animale in generale, posti in commercio in confezioni, in forme e con denominazioni evocative dei prodotti dei settori della carne e lattiero-caseario.

Questi casi sono diffusamente definiti come "meat sounding", "cheese sounding" e "milk sounding".

Ora, è bene comprendere che questi fenomeni sono stati trattati in sedi differenti: da un lato, infatti, la problematica relativa ai prodotti del settore carne è stata affrontata in sede europarlamentare, essendo state presentate – nel 2016 e nel 2017 – alcune interrogazioni alla Commissione europea; dall'altro, il *milk* e il *cheese sounding* sono stati oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, nella causa C-422/16.

Meat sounding

Ebbene, per quanto concerne il "meat sounding", a maggio 2016, a ottobre 2016 e a giugno 2017 sono state presentate tre interrogazioni parlamentari, sottoponendo alla Commissio-

ne europea diversi quesiti, al fine di valutare se e quali azioni intraprendere per scongiurare l'effetto dell'utilizzo di denominazioni evocanti i prodotti di carne riferite a prodotti che non contengono carne, sul consumatore e sulla concorrenza.

Nel maggio 2016, in particolare, richiamando appunto la capacità evocativa della presentazione dei prodotti in questione (si è riportato l'esempio del "prosciutto vegano" o del "pollo vegano"), si è chiesto se i soli aggettivi "vegano" e "vegetariano" possano essere sufficienti a rendere una informazione chiara e trasparente al consumatore, come richiesto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/11, denominato "Pratiche leali di informazione" o se, invece, non sia necessario prevedere ulteriori informazioni obbligatorie aggiuntive per specificare meglio la natura di questi prodotti, evitando fenomeni imitativi (si è citato in questi termini il paragrafo 4 dell'allegato VI del regolamento (UE) 1169/2011. Questo, come noto, prescrive che: «Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con

un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa: a) in prossimità della denominazione del prodotto; e b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento»).

La Commissione ha risposto richiamando i principi espressi dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 e, in particolare, il divieto di indurre in errore l'acquirente suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto questo è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente, nonché, appunto, il paragrafo 4 dell'allegato VI.

Secondo la Commissione, le disposizioni applicabili offrono una base giuridica sufficiente per tutelare i consumatori da indicazioni ingannevoli e in questo contesto «spetta all'operatore del set-



Nell'ottobre 2016 e nel giugno 2017, è stato chiesto alla Commissione europea se non ritenesse di agire con urgenza a fronte del diffondersi di prodotti alimentari destinati ai consumatori vegani e vegetariani "confezionati ad imitazione della carne" e recanti denominazioni evocative come "bresaola vegana".

tore alimentare trovare un nome appropriato per questi succedanei conformemente alle norme relative alla denominazione degli alimenti. Vanno inoltre rispettate, se del caso, le disposizioni della legislazione vigente che si applica specificamente ai prodotti»¹.

Secondo la Commissione UE le norme vigenti già forniscono gli strumenti per garantire una corretta e chiara informazione al consumatore

In sostanza, le norme vigenti già forniscono gli strumenti per garantire la corretta e chiara informazione al consumatore. Pertanto non si ravvisa la necessità di ulteriormente provvedere sulla regolamentazione attuale, fermo restando il potere della Commissione di adottare atti di esecuzione sulle modalità di fornitura delle informazioni volontarie relative all'idoneità di un alimento per vegetariani o vegani, al fine di assicurare che tali informazioni non siano ambigue né confuse per il consumatore (come previsto dal regolamento (UE) 1169/11).

Stesso tema è stato proposto a ottobre 2016 e a giugno 2017, quando è stato chiesto alla Commissione europea se non ritenesse di agire con urgenza a fronte del diffondersi di prodotti alimentari destinati ai consumatori vegani e vegetariani *"confezionati ad imitazione della carne"* e recanti denominazioni evocative come *"bresaola vegana"*, *"mortadella vegana"* e simili.

E la Commissione, a dicembre 2016 e a luglio 2017, ha risposto con lo stesso tenore dell'anno prima, aggiungendo, con riguardo alla emanazione di atti di esecuzione, che *"in questa fase [...] non può assumersi un impegno in merito alla data di adozione o al contenuto di tale misura"*².

Milk sounding e cheese sounding

Su altro fronte, e cioè quello degli organi della giustizia europea, il tema è stato affrontato in relazione ai prodotti lattiero-caseari.

Come anticipato, la Corte di Giustizia europea si è espressa a giugno 2017 con la sentenza C-422/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale regionale di Treviri sulla interpretazione dell'articolo 78 del regolamento (UE) 1308/13.

La norma, recante «Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti», nello specifico rinvia alle condizioni di utilizzo delle denominazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, stabilite nell'allegato VII, parte III, del regolamento (latte, siero di latte, crema di latte o panna, burro, latticello, *butteroil*, caseina, grasso del latte anidro, formaggio, yogurt, *kefir*, *kumiss*, *viili/fil*, *smetana*, *fil*, *rjaženka*, *rugušpiens*), stabilendo quindi che si tratta di denominazioni legali, il cui impiego, per designare un prodotto, richiede che siano rispettati i prescritti requisiti; tali denominazioni «non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti».

In via derogatoria, l'allegato in questione prevede anche (e così faceva la norma antecedente, il regolamento (CE) 1234/07) che tale principio non si applica alle denominazioni di prodotti di cui sia nota la natura esatta per l'uso tradizionale delle stesse, e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica dei prodotti stessi.

In sostanza, le denominazioni lattiero-casearie disciplinate possono essere impiegate anche per prodotti diversi da quelli prescritti, ma solo se ve ne sia un uso tradizionale che ne renda conosciuta l'esatta natura o se tali denominazioni siano usate per descrivere caratteristiche peculiari di tali prodotti.

Con la decisione 2010/791/UE, la Commissio-

¹ Vedi <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-003771&language=IT>

² Vedi www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-003755+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT



La Corte di Giustizia ha affermato che indicazioni esplicative o descrittive volte ad indicare l'origine vegetale del latte, come "di soia" o "di tofu", *"non fanno parte dei termini che possono essere utilizzati congiuntamente alla denominazione "latte"*.

18

ne europea ha elencato i prodotti che rientrano nella deroga, avendo raccolto tali indicazioni dai singoli Stati membri; si pensi, sul punto, che per l'Italia i prodotti in questione sono il latte di mandorla, il burro di cacao, il latte di cocco e i fagiolini al burro.

Ora, la questione sottoposta alla Corte ha riguardato una società tedesca, operante nel settore della produzione e della distribuzione di alimenti vegetariani/vegani, che pubblicizzava e vendeva, fra gli altri, prodotti esclusivamente vegetali con denominazioni come "Soyatoo burro di tofu", "formaggio vegetale", "Veggie-Cheese", "Cream".

La Corte è stata quindi chiamata ad esprimersi sulla possibilità di utilizzare denominazioni lattiero-casearie per prodotti composti solo da ingredienti vegetali ("puramente vegetali"), anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che ne indicano l'origine vegetale, tenuto conto del citato articolo 78 e della decisione 2010/791/UE.

Ripercorrendo le normative, i giudici europei hanno evidenziato come la denominazione "latte" sia ri-

servata solo al prodotto di origine animale, tanto che sono previste le specie animali da cui si ottiene; precisano in questo senso che indicazioni esplicative o descrittive volte ad indicare l'origine vegetale del latte, come "di soia" o "di tofu" *"non fanno parte dei termini che possono essere utilizzati congiuntamente alla denominazione "latte" ai sensi di detto punto 1, secondo comma, lettera b)*, poiché le modifiche che ha subito la composizione del latte suscettibili di essere designate da termini integrativi, in forza di tale disposizione, sono quelle che si limitano all'aggiunta e/o alla sottrazione dei suoi componenti naturali, restando esclusa la sostituzione completa del latte da parte di un prodotto puramente vegetale".

La denominazione "latte" è riservata solo al prodotto di origine animale

Altrettanto vale per le denominazioni dei prodotti lattiero-caseari, che sono riservate ai prodotti che

derivano esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Di conseguenza, le denominazioni in questione *“non possono, in linea di principio, essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale”*.

Stesso discorso, infine, è proposto per il termine *“crema”*, poiché, seppure non figuri nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (UE) 1308/2013, per la Corte *“rimane il fatto che tale termine designa crema di latte, che può essere montata o sbattuta. Si tratta, dunque, di una denominazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011, effettivamente utilizzata per un prodotto lattiero-caseario. Neppure detto termine, di conseguenza, può, in linea di principio, essere impiegato legittimamente per designare un prodotto puramente vegetale”*.

Partendo così da questi presupposti, ancorati alle disposizioni normative, la Corte risponde al quesito se la aggiunta di diciture esplicative o descrittive, che indicano l’origine vegetale dei prodotti in questione, li escludano dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013; in sostanza, si chiede se sia legittimo l’utilizzo delle denominazioni che sono disciplinate nel regolamento anche per alimenti diversi, essendo presenti sugli stessi diciture chiarificatrici sulla loro composizione vegetale.

Il punto, è, secondo la Corte, che seppure la norma prescriva la possibilità che la denominazione *“latte”* e le denominazioni lattiero-casearie siano usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti, ebbene si tratta di prodotti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l’effetto che caratterizza il prodotto.

In un prodotto *“puramente vegetale”* tali condizioni non sono soddisfatte poiché alimenti di questo tipo non contengono né latte né prodotti lattiero-caseari.

Altro discorso riguarda la deroga già citata ed espressa nel medesimo regolamento, secondo cui

le denominazioni lattiere possono essere impiegate anche in prodotti che non contengano latte o suoi derivati, ma solo quando ne sia riscontrato un uso tradizionale – e, quindi, una riconoscibilità da parte del consumatore – o quando le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

Sul punto, i giudici europei si rifanno all’elenco previsto dalla decisione della Commissione, nel quale non compaiono i prodotti oggetto del procedimento, come, in particolare, *“latte di soia”* e *“latte di tofu”*, rendendo questa circostanza dirimente. Con riguardo, poi, al prodotto *“rice spray cream”*, anch’esso oggetto della disamina, la Corte rileva che anche questo non è menzionato nell’elenco così come nemmeno è menzionato il prodotto *“rice cream”*, mentre è presente la denominazione francese *“crème de riz”*.

Ora, dal momento che nell’elenco figurano i prodotti che sono stati identificati dagli Stati membri come rispondenti, nel loro rispettivo territorio, ai criteri richiesti dalla deroga e che le loro denominazioni sono riportate come vengono tradizionalmente usate nelle varie lingue dell’Unione, *“il fatto che la denominazione “crème de riz”, in lingua francese, è stata riconosciuta come corrispondente a detti criteri non implica quindi che anche la denominazione “rice cream” vi corrisponda”*.

Non solo, ma la denominazione *“rice spray cream”* non soddisfa neppure le condizioni espresse dalla decisione in relazione all’impiego della denominazione *“cream”*, la quale, accompagnata da un termine complementare, è invece ammessa a certe condizioni, in particolare per designare bevande alcoliche o zuppe, così come la denominazione *“creamed”*, che è ammessa assieme alla denominazione di un prodotto vegetale ove indichi la struttura caratteristica del prodotto (la cremosità, appunto).

Ebbene, alla luce di tutte queste considerazioni, i giudici europei sono giunti alla conclusione che la denominazione *“latte”* e le denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari non possono essere impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che questo non figuri nell’elenco fissato dalla decisione 2010/791/CE. E, in questo senso, l’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative

che indicano l'origine vegetale del prodotto non influisce su tale divieto, che, si precisa, vi-ge sia per la commercializzazione che per la pubblicità di questa tipologia di alimenti³.

Secondo la Corte, con le disposizioni esamina-te e con la disciplina delle condizioni d'uso del-le denominazioni dedicate al latte e ai prodotti lattiero-caseari, sono attuati gli obiettivi del le-gislatore, che in sostanza sono quelli di garan-tire condizioni di concorrenza non falsate e la protezione del consumatore, oltre che di mi-gliorare le condizioni economiche della produ-zione e della commercializzazione dei prodotti di cui si tratta.

In mancanza di tale disciplina, infatti, queste de-nominazioni *"non permetterebbero più, segna-tamente, di identificare in maniera certa i pro-dotti che presentano le caratteristiche specifiche legate alla composizione naturale del latte ani-male, circostanza incompatibile con la protezio-ne dei consumatori, a causa del rischio di confu-sione che ne deriverebbe"*.

Conclusioni

Ebbene, la tematica che è stata affrontata dal Parlamento e dalla Corte di Giustizia attinge allo stesso problema, evidentemente.

E il problema è il fenomeno del *"meat sound-ing"*, del *"milk sounding"* e del *"cheese sounding"*, che, come è stato evidenziato nelle differenti sedi in cui è stato trattato, attiene ai casi di utilizzo delle denominazioni dei prodot-ti di carne e dei prodotti lattiero-caseari per designare alimenti che non contengono né carne né latte o suoi derivati o che sono *"pu-ramente vegetali"*⁴.

Certo, l'interpretazione della Corte ribadisce principi che si possono estendere anche ad al-tri settori, ma occorre tenere in considerazione

che sono principi ancorati a una evidenza rile-vante, e cioè che i prodotti lattieri godono di una specifica disciplina che regola l'utilizzo delle loro denominazioni, disciplina che si compone anche di altre fonti normative e in-terpretative, se si pensa alle denominazioni dei vari prodotti sul mercato.

I prodotti di carne non beneficiano di una disciplina chiara ed esaustiva come quella dei prodotti lattei e lattiero-caseari

Ora, questa evidenza può rendere difficile un'applicazione dei principi espressi dalla Cor-te al settore dei prodotti di carne; si tratta di valutazioni che vanno affrontate caso per ca-so, ma un aspetto che sin d'ora emerge è che i prodotti di carne non beneficiano di una chia-ra ed esaustiva disciplina come quella dei pro-dotti lattei e lattiero-caseari: infatti, alcune de-nominazioni in uso sul mercato non trovano ancoraggio e si possono esporre di più a utiliz-zi evocativi. C'è ancora una strada che potrà portare – lo si auspica – a una risoluzione del problema a più ampio raggio e cioè la pubbli-cazione dell'atto di esecuzione da parte della Commissione, così come previsto nel regola-mento (UE) 1169/11, che definisca con pun-tualità i prodotti adatti all'alimentazione vege-tariana e quelli adatti alla alimentazione vega-na e che disciplini le modalità per rendere una loro chiara presentazione.

Si tratterebbe in questo caso di una regola che po-trà fornire a tutti, operatori e consumatori, lo stru-mento per rendere sul mercato maggiore ordine e maggiore chiarezza.

³ Così, in sintesi, anche il comunicato stampa della Corte di Giustizia: *"I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come "latte", "crema di latte o panna", "burro", "formaggio" e "iogurt", che il diritto dell'Unione riserva ai prodotti di origine animale"* (<https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170063it.pdf>).

⁴ Sono emerse situazioni in cui il fenomeno di cui si tratta si estende a casi del tutto differenti, evocando meat e milk sounding anche quando su un prodotto si usi una corretta e pertinente denominazione, enfatizzandovi la presenza di un ingrediente carneo o lattiero; è evidente che così il concetto è stressato e applicato a circostanze diverse da quelle invece delineate chiaramente in sede europarlamentare e di Corte di Giustizia.